



## Foglio informativo su

# PEGNO DI CREDITI VERSO TERZI

aggiornato al 1° agosto 2011

### **Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA**

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

### **Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

#### **2.1 Struttura e funzione economica**

Al fine di agevolare la concessione di un finanziamento la Banca può richiedere una garanzia su un determinato bene mobile o diritto di credito rappresentato da titoli o documenti. Tale garanzia viene denominata pegno.

Il pegno è il diritto reale, costituito dal debitore o da un terzo (per il debitore) a garanzia di un'obbligazione (finanziamento), che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con priorità rispetto agli altri creditori (prelazione) sulla cosa ricevuta in pegno. Il pegno si costituisce mediante la consegna al creditore o ad un terzo della cosa, ovvero del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa (c.d. spossessamento).

Il pegno su strumenti finanziari, dematerializzati e non, in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D.Lgs. n. 213/98 e Testo unico finanza).

Il pegno assicura alla Banca, in ipotesi di mancata restituzione del finanziamento erogato, la possibilità di soddisfarsi su quanto fornito in garanzia.

## 2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio a carico del soggetto che concede il pegno è rappresentato dalla possibilità di perdere la proprietà del bene rilasciato a garanzia.

### **Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del soggetto concedente il pegno.

Laddove i titoli in garanzia risultino immessi in un deposito a custodia si applicano le condizioni indicate sul foglio informativo relativo al deposito titoli.

Spese per invio comunicazioni periodiche 2,00

### **Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

Il **credito verso terzi** viene costituito in pegno a favore della banca in garanzia di ogni credito, anche non contestualmente creato, dalla stessa vantato nei confronti del soggetto finanziato.

Il **pegno** conserva i propri originari effetti anche in presenza di rinnovi o proroghe del finanziamento, utilizzo oltre i limiti del credito accordato, scadenza o comunicazione di recesso dall'affidamento, annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti comunque eseguiti, sostituzione o reintegrazione dei titoli originariamente depositati.

Il **pegno** prestato da soggetti terzi rispetto al credito concesso deve essere confermato entro 5 giorni dalla comunicazione inviata dalla banca relativa al rinnovo o alla proroga del credito concesso. Entro i limiti di valore del pegno il terzo costituente ha diritto a conoscere l'entità dell'esposizione garantita e, previa autorizzazione scritta del debitore, richiedere ulteriori informazioni.

La **Banca** ha il diritto di ritenzione sui titoli a fronte di eventuali ulteriori debiti del terzo garante.

Il **garante** deve mantenere costante nel tempo il valore della garanzia prestata provvedendo ad eventuali reintegrazioni con crediti e/o valori di gradimento della Banca.

La **Banca**, previa comunicazione al debitore, può ridurre il credito concesso proporzionalmente alla riduzione del valore della garanzia non integrata con altri crediti e/o valori.

La **Banca**, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni garantite e con preavviso scritto di 5 giorni, elevati a 10 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore, può procedere alla vendita di titoli e/o crediti costituiti in pegno.

La **Banca**, in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni garantite, ha diritto di riscuotere in ogni momento il saldo relativo a libretto nominativo ovvero le somme rappresentate da titoli di credito costituiti in garanzia, apponendo in tale ultimo caso la girata, anche per quietanza, sui predetti titoli in nome e per conto del costituente.

La **Banca** ha diritto di accreditare in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore le somme relative a crediti posti a garanzia e scaduti, conservando la possibilità, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, di utilizzare il saldo di tale conto ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto informando il costituente il pegno.

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda delle principali nozioni del servizio

<b>Pegno</b>	Garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.) che attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di <b>prelazione</b> (diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni offerti in garanzia con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di <b>seguito</b> (diritto di espropriare il terzo acquirente) e il diritto di <b>ritenzione</b> (diritto di trattenere la cosa spossessando il garante)
<b>Gestione accentrata</b>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, ecc.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.